



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°52

Oggetto: Definizione agevolata delle liti pendenti – Circolare n. 10/2019 Agenzia delle Entrate

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2019 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 14 - 2019

Oggetto: Definizione agevolata delle liti pendenti – Circolare n. 10/2019 Agenzia delle Entrate

Come già comunicato con la Circolare n. 45 del 5 aprile u.s. di questa Lega (Circolare CST n. 10 – 2019), **entro il prossimo 31 maggio**, salvo eventuali proroghe, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro CONI, possono, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, produrre domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, cioè delle controversie tributarie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 è stato prodotto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ancora definite alla data della domanda di definizione.

Se gli avvisi di accertamento oggetto di contenzioso risultano relativi ad anni in cui la ASD/SSD non era iscritta nel Registro CONI – anche se era iscritta nel 2017 – non è possibile usufruire della definizione agevolata di cui all'art. 7, ma soltanto di quella di cui all'art. 6 applicabile alla generalità dei contribuenti.

Con la Circolare n. 10 del 15 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti al riguardo.

Va premesso, come chiarito con la predetta Circolare n. 45 della L.N.D., che per le liti definibili ai sensi dell'art. 7 in argomento, va effettuato il versamento del :

- quaranta per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi, nel caso in cui alla data del 24 ottobre 2018 questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

- dieci per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;

- cinquanta per cento del valore della lite e del dieci per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio della Società o Associazione Sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.

La definizione agevolata non è applicabile in presenza di controversie pendenti presso la Corte di Cassazione, di contenzioso relativo ad avvisi di accertamento in materia di imposte diverse da IRES, IRAP e IVA, e di liti pendenti unicamente sulle sanzioni, collegate o non collegate ai tributi.

Inoltre, non è possibile usufruire della definizione agevolata riservata alle ASD/SSD quando l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30 mila euro per ciascuna imposta IRES o IRAP accertate e contestate.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha precisato che per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l'IVA, è possibile avvalersi della definizione agevolata anche per somme superiori a detto limite di 30 mila euro.

La determinazione *dell'importo lordo dovuto* per la definizione va quindi effettuata applicando le predette percentuali del 40, del 10 e del 50 per cento all'imposta in contestazione, nonché del 5 e del 10 per cento alle relative sanzioni e interessi accertati.

In merito alla determinazione dell'importo degli interessi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la Circolare n. 10 in oggetto, che va preso a riferimento l'ammontare risultante dall'avviso di accertamento, calcolato di regola fino alla data di emissione dell'atto.

Si ricorda, poi, che per avvalersi della definizione agevolata va prodotta **una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma**, esente da imposta di bollo, compilando il modello conforme a quello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 18 febbraio 2019, da inoltrare telematicamente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate parte in giudizio.

Per ciascuna domanda va effettuato il pagamento dell'importo dovuto, tramite il Mod. F 24, utilizzando i codici istituiti con la Risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019 reperibile sul sito dell'Agenzia.

Se l'importo netto dovuto è superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma, le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui la prima scade il 31 maggio 2019 e quelle successive scadono il 30 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno a partire dal 2019 fino al 28 febbraio 2024.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati da 1° giugno fino alla data del versamento e non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

Si ricorda, infine, che entro il 31 maggio 2019 scade anche il termine per produrre domanda di definizione delle **irregolarità formali**, cioè di quelle irregolarità nelle quali l'imposta risulta assolta senza che l'irregolarità abbia avuto effetti sulla determinazione sul pagamento dell'imposta.

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente è tenuto al versamento dell'importo di 200 euro per ciascun periodo d'imposta suddiviso in due rate (31 maggio 2019 e 2 marzo 2020), con Mod. F 24, indicando il periodo d'imposta e il codice tributo (PF99) secondo le modalità riportate nella Risoluzione n. 37/E del 21 marzo u.s.. Inoltre, deve essere rimossa la irregolarità o l'omissione.